

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1997

Modifica alla legge 25 maggio 1970, n. 352, relativa al divieto temporaneo di esercizio della funzione legislativa nelle materie oggetto di consultazione referendaria in prossimità delle consultazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Tutti sappiamo come lo strumento del *referendum* rappresenti un momento di democrazia diretta con il quale il popolo può esprimere la propria opinione sull'abrogazione o meno di norme di leggi, sollecitando così il legislatore ad intervenire o meno in quelle materie.

Tutti sono altresì consapevoli di come questo strumento, previsto dalla Costituzione, abbia necessità di essere modificato, perchè possa meglio adeguarsi alle mutate esigenze, avanzate dalla nostra democrazia.

E per questo che già la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ne ha previsto *prima facie* un forma propositiva accanto a quella già collaudata abrogativa.

Ma lo strumento referendario rappresenta anche, e soprattutto, un momento politico che viene usato molto spesso da movimenti, associazioni e partiti politici, per esprimere la propria opinione ed orientare quindi le persone su temi sociali molto importanti.

Ciò è particolarmente vero per i movimenti e partiti politici di opposizione, che trovano in questo strumento istituzionale una opportunità garantita per presentare ai cittadini-elettori elementi del proprio programma. Questa opportunità assume particolare rilevanza con il sistema maggioritario.

Riteniamo quindi opportuno presentare questo disegno di legge, che sia pur nell'unico articolo in cui è costruito, si permette di offrire un suggerimento che riteniamo di grande rilevanza per il rispetto di

quelle regole di correttezza e di garanzia per il legislatore, per i comitati promotori, in quanto organi costituzionali, e per gli elettori, alle quali noi tutti dobbiamo attenerci.

Il disegno di legge vieta al Parlamento ed al Governo, nei quarantacinque giorni antecedenti alla data in cui sono fissate le consultazioni referendarie, di poter esercitare sulle materie oggetto dei quesiti le proprie funzioni legislative, impedendo loro di interferire quindi con la presumibile campagna referendaria in corso e garantendo la libera espressione del voto sul *referendum* da parte degli elettori.

Nella proposta si è ritenuto altresì di escludere dal divieto gli atti aventi forza di legge, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, che, presentati precedentemente ai quarantacinque giorni vengano discussi o trattati proprio in quel periodo.

Quest'ultima previsione, che introduce una sorta di eccezione, crediamo sia doverosa, soprattutto nel rispetto di quello sforzo normativo che vuole affrontare ed anzi superare le tematiche referendarie.

In definitiva, questo disegno di legge si prefigge di valorizzare il diritto dei cittadini ad esprimersi e non intende assolutamente sminuire il ruolo del legislatore, cerca anzi di vivacizzarlo, cercando di stimolarne l'attività, in modo che si possano trovare soluzioni legislative in tempi certi e non dilatati nel tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al Titolo II della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

«Art. 34-*bis*. - 1. Le Camere ed il Governo, nei quarantacinque giorni antecedenti la data in cui sono convocati gli elettori per la votazione del *referendum*, non possono esercitare la funzione legislativa su materie oggetto della consultazione referendaria, salvo i casi previsti dall'articolo 77 della Costituzione, qualora gli atti avente forza di legge siano stati presentati alle Camere precedentemente».

